

184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere il responsabile di un determinato procedimento nonché lo stato di avanzamento di quest'ultimo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento dell'amministrazione, ove non abbia già provveduto, è contrario al principio di trasparenza, per il che questa Commissione riferirà in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Fatto

....., dopo lo svolgimento di alcune cause concernenti la trattenuta IRPEF sulla pensione privilegiata ordinaria militare, ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica e successivamente ha fatto istanza (anche) al Ministero dell'Economia e Finanza - per ottenere copia del parere emesso dal Consiglio di Stato.

Non avendo avuto riscontro all'istanza il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza.

Diritto

Il ricorso è fondato, trattandosi di documento che va allegato al decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

POM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale Statale**Fatto**

La Signora, docente a tempo indeterminato di lingua e civiltà inglese presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale, per verificare la correttezza del numero di ore di insegnamento ad essa assegnate nell'ambito di uno specifico progetto, con nota del 6 giugno 2006, ha chiesto al competente dirigente scolastico l'accesso alla documentazione amministrativa relativa alla predisposizione del medesimo progetto.

In particolare, l'odierna ricorrente ha richiesto di potere effettuare l'esame e l'estrazione di copia dei documenti concernenti lo svolgimento del progetto "Gli impianti di riscaldamento e climatizzazione", il verbale del gruppo di progetto del 29 novembre 2005, la nota del 30 novembre 2005, prot., nonché la nota di risposta dell'U.O. n. 5 della Regione Sicilia, a firma del Dirigente Area 2, (protocollo dell'Istituto del 13 gennaio 2006).

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Istituto Tecnico Industriale Statale, in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

La richiesta formulata dalla signora, a parere della scrivente Commissione, è legittima e fondata.

E' indubbia la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto dell'istante a conoscere la documentazione relativa al progetto di cui è anche essa parte contrattuale, così come dimostrato dall'allegato contratto per esperto codocente, dovendo procedere la stessa alla tutela della propria posizione giuridica.

Ormai costante giurisprudenza si è espressa, affermando che "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Tuttavia, è opportuno operare una distinzione tra i documenti richiesti, poiché non è per tutti dimostrato l'interesse dell'istante ad averne conoscenza e la loro correlazione con il progetto in questione. In particolare, ciò è da ritenere per le note richieste - la nota del 30 novembre 2005, prot. e la nota di risposta dell'U.O. n. 5 della Regione, a firma del Dirigente Area 2, Dott. (protocollo dell'Istituto del 13 gennaio 2006) - che, oltre tutto, potrebbero contenere dati personali di terzi, la cui diffusione potrebbe violarne la riservatezza.

Pertanto, l'istanza di accesso della signora è da accogliersi in parte, con riferimento ai soli documenti concernenti lo svolgimento del progetto "Gli impianti di riscaldamento e climatizzazione" ed al verbale del gruppo di progetto del 29 novembre 2005.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.ra.....**Resistente:** Istituto statale d'istruzione secondaria superiore**Controinteressati :** genitori degli alunni :**Fatto**

....., premesso che il proprio figlio minore, che aveva frequentato la prima classe dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore, non era stato ammesso alla classe successiva , ha chiesto, in data 28.6.2006, al suddetto Istituto l'accesso a tutta la documentazione scolastica, riguardante il figlio e altri alunni della classe , al fine di intraprendere le opportune iniziative in sede amministrativa e giurisdizionale.

L'Istituto ha risposto all'istanza rilevandone la genericità riguardo la sussistenza di un concreto interesse all'accesso e invitando l'istante a fornire specifici elementi di concretezza di detto interesse.

..... ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Con successiva memoria in data 2.8.2006, laha comunicato , allegando la relativa documentazione , che , a seguito di sua successiva istanza chiarificatrice , l'Istituto ha riconosciuto la sua legittimazione all'accesso , ma le ha posto a disposizione solo alcuni dei documenti richiesti , escludendo in particolare quelli riguardanti gli altri alunni , e che per tale limitazione essa aveva rifiutato l'accesso , in quanto parziale.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Va premesso che dalla documentazione allegata alla memoria emerge che l'Istituto ha riconosciuto la legittimazione della istante all'accesso , limitandosi a negare l'accesso a parte dei documenti richiesti , ed in particolare ai documenti concernenti gli altri alunni.

Il parziale diniego di accesso è infondato posto che l'esame della relativa documentazione è indispensabile per poter effettuare la comparazione necessaria per individuare eventuali illegittimità da far valere in sede giurisdizionale.

In particolare, si ritiene che la ricorrente, in rappresentanza del figlio minore, ha diritto di estrarre copia della documentazione riguardante gli altri alunni della classe, per potere così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie. Si osserva che pur apparendo inevitabile il “contatto” con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi. Infatti, il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse. Deve pertanto disporsi l'accesso a tutta la documentazione richiesta nella relativa istanza.

POM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'Amministrazione a riesaminare – ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990- la domanda d'accesso in esame.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia-

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di, in data 26 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 26 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 9 agosto u.s.) contro il rifiuto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon

andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e

sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest’ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell’accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l’amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all’art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.contro

Amministrazione resistente: Tribunale Ordinario di

Fatto

Il Sig. con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 31 maggio 2006, avendo appreso a mezzo stampa di una recente sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di, concernente la responsabilità degli istituti di credito, ed in particolare l'incauta induzione di un risparmiatore alla sottoscrizione di bond esteri, si è rivolto personalmente alla cancelleria dello stesso Tribunale, chiedendone il rilascio di copia.

Il cancelliere, addetto all'ufficio preposto al rilascio delle copie delle sentenze, gli ha però negato tale diritto, asserendo che, pur conoscendo la sentenza richiesta – non poteva riferirne gli estremi identificativi, nè rilasciarne copia a persona diversa dalle parti in causa.

L'odierno ricorrente, al quale era negata, altresì la possibilità di presentare contestualmente un'istanza scritta, presentava ricorso gerarchico, ex art 745 c.p.c., al Presidente del Tribunale Ordinario di, inoltrando, il successivo 1 giugno 2006, il suddetto gravame a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, attestante il ricevimento dello stesso da parte del destinatario in data 3 giugno 2006.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, l'interessato ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Tribunale Ordinario di il rilascio della copia richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della sentenza richiesta.

In via preliminare, si osserva che la sentenza, in quanto atto emesso dalla struttura organizzativa afferente il Tribunale, considerato nell'accezione di amministrazione e non di organo giurisdizionale, è da considerarsi quale documento amministrativo, la cui disciplina in merito alla sua accessibilità o meno è da rinvenire nei principi sanciti dai relativi articoli della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta emessa e resa disponibile erga omnes con il deposito in cancelleria, è un atto pubblico, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

Nel caso di specie, tra l'altro, l'istante motiva il proprio ricorso avverso il diniego al suddetto accesso, asserendo la necessità di visionare la suddetta sentenza al fine di evitare un contenzioso, e dunque, per la tutela dei propri diritti.

E la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

A sostegno della fondatezza dell'interesse dell'istante si ricorda anche il principio di diritto, ribadito da questa Commissione, e fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso

agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e

documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni"

(TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente:, in qualità di sindaco del Comune di

Resistente: Telecom italia s.p.a.

Controinteressati : Sig.ri.....

Fatto

Il Comune di rimase soccombente in una causa di opposizione , dinanzi al giudice di pace di Bologna , proposta daper contravvenzione al codice della strada.

Ritenendo che , al fine di procurarsi prova da presentare nell'instaurando giudizio di appello , occorresse accertare se a) nell'abitazione dei controinteressati fosse attiva una linea telefonica e , in caso affermativo, se b) in una certa data da detta abitazione fosse stato inviato un fax al Corpo di polizia municipale del Comune , con istanza del 3.7.2006, più volte reiterata, ha chiesto alla Telecom spa , senza ottenerne risposta , di conoscere l'esito degli accertamenti per il quale aveva proposto istanza.

Formatosi il silenzio rigetto, il Comune ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza ed ha comunicato il ricorso ai controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Come è noto, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 , l'accesso è consentito anche nei confronti dei soggetti di diritto privato "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" e tra tali soggetti rientra la Telecom spa.

Il sindaco del Comune di ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

Difatti gli accertamenti ed i relativi risultati documentali , oggetto dell'istanza , costituiscono prove da esibire in un eventuale giudizio di impugnazione e, quindi, l'interessato ha diritto di

accedere alla chiesta documentazione, che, tra l'altro, non risulta sia soggetta a divieto o differimento dell' accesso.

POM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita la Telecom Italia spa ad esaminare l'istanza di accesso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Resistente: INAIL.

Fatto

..... partecipò al concorso pubblico a 19 posti di dirigente amministrativo presso l'INAIL e, espletate le prove scritte, non fu ammesso alle prove orali.

Con istanza in data 16.5.2006, il sig. Barbera ha chiesto di conoscere la valutazione riportata nelle prove scritte.

L'Istituto non ha dato riscontro all'istanza.

Il ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza nonché per l'accesso ad altra documentazione concernente il medesimo concorso.

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il ricorrente ha difatti diritto all'accesso alla valutazione ottenuta nelle prove scritte, oggetto della relativa istanza.

In ordine all'accesso all'altra documentazione indicata solo nel ricorso, la richiesta dev'essere dichiarata inammissibile, in difetto di preventiva istanza diretta all'Amministrazione, essendo il ricorso stesso consentito unicamente avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione provvede o si rifiuta di provvedere su una istanza.

Deve pertanto disporsi l'accesso unicamente alla documentazione suindicata.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile, nei limiti indicati in motivazione, e , pertanto, invita l'Amministrazione a prendere in esame la domanda di accesso del ricorrente.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE